



**CONVENZIONE DI CO-FINANZIAMENTO N. \_\_\_\_**

Il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2021

**TRA**

La **XI COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI**, rappresentata da Danilo Sordi nato a Galliciano nel Lazio il 24/03/1965, in qualità di Presidente/Commissario liquidatore e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente a Rocca Priora (RM), in via della Pineta n. 117,

**E**

Il **Comune di \_\_\_\_\_**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ (RM), in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, di seguito denominato Beneficiario;

viene stipulata la presente convenzione regolante il co-finanziamento, in ottemperanza alla Delibera Commissariale n. 76/2020: DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI. ATTIVAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 2020-2021 - Azione 4 - Attivazione bando di selezione di Comune per l'Economia Civile con co-finanziamento rivolto ai comuni della XI Comunità Montana, aderenti al Distretto, per la redazione e l'attivazione di "Progetti sociali con finalità ambientali e progetti ambientali con finalità sociali" che siano coerenti con le linee guida del documento di mappatura del potenziale del contesto territoriale e con le indicazioni contenute nel Manifesto dei Valori quale Carta d'impegno adottato dal Comune.

**PREMESSO**

- che il Beneficiario ha avanzato domanda di accesso ai contributi previsti dal "BANDO DI CO-FINANZIAMENTO RIVOLTO A COMUNI DELLA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO ADERENTI AL DISTRETTO DI ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI IDEE INNOVATIVE DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE E SOCIALE CHE SIANO SPERIMENTABILI NEL TERRITORIO ED ESPRESSIONE DEI VALORI CONDIVISI DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE. PREMIO COMUNE PER L' ECONOMIA CIVILE E SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI" (di seguito denominato sinteticamente Bando) scaduto il 30/01/2021, presentando il progetto avente la seguente denominazione " \_\_\_\_\_" delegando ed individuando lo scrivente per la stipula di tutti gli atti necessari;
- che la XI COMUNITÀ MONTANA, ha approvato e, contestualmente, ammesso a co-finanziamento il progetto di cui sopra con Delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ individuando come soggetto realizzatore dell'iniziativa il Beneficiario di cui sopra;
- che il Beneficiario è consapevole delle condizioni che regolano la richiesta, la concessione del contributo e degli obblighi di una corretta utilizzazione del contributo, nonché delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, da inadempienze od irregolarità e dalla violazione

## CONVENZIONE DI CO-FINANZIAMENTO

delle condizioni poste nel Bando e dalle Norme Tecniche (facenti parte integrante di ogni bando) che il Beneficiario, con la firma del presente atto, accetta integralmente;

- che il Beneficiario si impegna a richiedere, qualora fosse necessaria per la realizzazione del progetto, tutta la documentazione autorizzativa appropriata;
- che il Beneficiario si impegna ad accettare le modalità di erogazione come indicato all'art. 12 del Bando;
- che per l'esecuzione del progetto (*Modello B allegato alla Domanda di partecipazione*), il Beneficiario assicura, assumendosene ogni responsabilità, che non sussistano impedimenti di sorta per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e regolamentari, per consensi, pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc. di qualsiasi autorità, di Enti e/o di terzi in relazione alle iniziative di cui trattasi;
- che l'ammontare del piano finanziario tutto comprende e nulla esclude quanto ad oneri e costi del progetto, diretti od indiretti e comunque indotti o correlati, compresi anche gli oneri fiscali;
- che si rende necessaria la stipula della presente convenzione per la disciplina dei rapporti da essa scaturenti e comunque ad essa connessi;

### CONVENGONO E STIPULANO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione;
2. La presente convenzione regola il finanziamento e le modalità di rapporto tra la XI COMUNITÀ MONTANA ed il Beneficiario per l'attuazione del sopra menzionato progetto che, unitamente alle Norme Tecniche, costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se materialmente non allegato, e pertanto vincola il Beneficiario alla loro puntuale attuazione;
3. Il Beneficiario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della convenzione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle iniziative e pertanto resta responsabile di qualsiasi danno nei confronti di terzi, inosservanza di leggi, norme, regolamenti, circolari, ecc. e non potrà quindi pretendere di rivalersi sulla XI COMUNITÀ MONTANA;
4. La convenzione, ha durata di 12/mesi consecutivi, dalla data di sottoscrizione del presente atto;
5. Il costo complessivo del progetto da piano finanziario (*Modello C allegato alla Domanda di partecipazione*), ammonta a Euro 25.000,00 e la quota di co-finanziamento è pari a Euro 25.000,00 da corrispondersi secondo quanto previsto all'art. 12 del Bando, ossia:
  - per il 20% a titolo di anticipazione a seguito dell'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e finanziati e della stipula della Convenzione prevista all'art. 13 e della comunicazione di avvio dell'intervento;
  - per la restante parte mediante successivi stati di avanzamento, dietro rendicontazione di importo almeno corrispondente a quello dell'anticipo ricevuto. L'importo erogato in relazione allo stato di avanzamento sarà pari a quello regolarmente rendicontato.

La quota di co-finanziamento potrà subire unicamente delle variazioni in diminuzione in relazione a: mancata realizzazione da parte del Beneficiario di parte del progetto approvato, errata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione, effettuazione di spese non previste dal progetto originario ed in contemporanea assenza di variante (art. 13, comma 3 del Bando).

6. Il Beneficiario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, anche se emanate in corso di realizzazione del progetto, oltre che al rispetto delle norme contenute nel Bando emanato

## CONVENZIONE DI CO-FINANZIAMENTO

dal XI COMUNITÀ MONTANA, per tutte le procedure da esperire connesse alle varie fasi di attuazione e realizzazione e rendicontazione del progetto e, con la firma della presente convenzione, solleva la XI COMUNITÀ MONTANA da ogni e qualsiasi responsabilità.

7. Il Beneficiario assume l'obbligo di avviare le attività previste da progetto entro il termine massimo 60 giorni a decorrere dalla data della firma della presente convenzione pena la decadenza del finanziamento.
8. Il Beneficiario si impegna a comunicare per iscritto all'Ente montano (artt. 13, 14 e 15 del Bando):
  - data di avvio delle attività di progetto;
  - calendario delle singole azioni ed iniziative della durata non superiore a un anno (art. 4 del Bando);
  - relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto da trasmettere entro 3 mesi dalla data di avvio delle attività;
  - conclusione delle attività di progetto;
  - relazione finale relativa alla realizzazione complessiva del progetto da trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione delle attività, comprendente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa, come indicate nel piano finanziario.

Ai sensi dell'art. 6 del Bando, i sostenitori non possono in alcun caso essere destinatari di quote dei contributi erogati dalla XI COMUNITÀ MONTANA, né ricevere pagamenti a valere sugli stessi. Pertanto non sono rendicontabili le eventuali spese sostenute dai beneficiari nei confronti di sostenitori e le eventuali spese sostenute dai sostenitori per la realizzazione delle attività progettuali.

9. Il Beneficiario dovrà porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che l'esecutore materiale delle attività abbia le caratteristiche di affidabilità tecnico-finanziaria correlate all'iniziativa da eseguire, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche commisurate alla massima garanzia di perfetta, puntuale, completa e tempestiva esecuzione di quanto previsto dal progetto;
10. Il Beneficiario convenzionato espressamente riconosce e dichiara che il piano finanziario del progetto presentato, tutto comprende e nulla esclude e comunque comprende e compensa il costo dell'iniziativa, dei lavori e delle forniture, delle spese generali, delle spese tecniche, delle spese per occupazioni, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere comunque connesso o preordinato conseguente alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto ed agli adempimenti della presente convenzione restando di conseguenza a carico totale del Beneficiario ogni maggiore onere rispetto a quanto preventivato/approvato relativo a spese tra cui, a titolo di esemplificazione e non a titolo esaustivo, si citano: le spese per la progettazione (ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma 2, lettera c. del Bando), assistenza, contabilità e rendiconti; le spese per controlli, certificazioni nonché per l'assistenza alla XI COMUNITÀ MONTANA nelle attività ispettive e di controllo che riterrà di predisporre od effettuare; le spese per ogni altro onere derivante dall'esecuzione delle iniziative quali controversie e per danni di forza maggiore; le spese per I.V.A. nelle percentuali di legge (conclusione art. 15 del Bando); le spese per oneri di redazione di varianti al progetto originario; le spese per oneri connessi ad adempimenti di legge, permessi, autorizzazioni ed interferenze con altre iniziative; le spese legali insorgenti in conseguenza di contenziosi o controversie con qualsiasi soggetto fisico o giuridico in relazione alla realizzazione delle iniziative da eseguire; eventuali spese o maggiori oneri derivanti dalla concessione di proroga

## CONVENZIONE DI CO-FINANZIAMENTO

alla presente convenzione; le spese per maggiori oneri finanziari e/o legali imprevisi di ogni tipo e comunque insorgenti, anche se derivanti da un ritardo di accredito dei fondi alla XI COMUNITÀ MONTANA stessa e conseguente ritardo di corresponsione al Beneficiario ovvero quando la XI COMUNITÀ MONTANA non abbia la disponibilità finanziaria per assolverli; ogni altra spesa anche se non espressamente sopra menzionata;

11. Pertanto resta espressamente convenuto che ogni maggiore onere od eccedenza di impegno economico rispetto all'importo forfettario convenzionato, farà carico al soggetto Beneficiario che provvederà a propria cura e spesa alla relativa copertura con propri mezzi finanziari;
12. Non potranno essere rendicontate e quindi non potranno essere ammessi a contributo, iniziative in variante non autorizzate dalla XI COMUNITÀ MONTANA (art. 13, comma 3 del Bando). Sono ammissibili scostamenti tra i costi riferiti a ogni singola Macrovoce per non oltre il 10% dell'importo programmato per ciascuna di esse e fermo restando l'ammontare complessivo del costo totale preventivato per il progetto presentato (art. 15, comma 5 del Bando), purché rientranti entro le finalità del progetto iniziale. Qualora dovessero verificarsi imprevedibili circostanze (motivi tecnici o di mercato) tali da richiedere delle variazioni al progetto, il Beneficiario presenterà una variante alla XI COMUNITÀ MONTANA. Sono consentite varianti per eventuali migliorie al progetto purché contenute entro la spesa massima ammissibile iniziale, parimenti da inoltrare alla XI COMUNITÀ MONTANA. La variante presentata, qualora richieda, per variazione di iniziative, ulteriori pareri e/o autorizzazioni, deve indicare tutti i nuovi pareri eventualmente necessari, pena la non accoglibilità. La variante sarà istruita dalla struttura tecnica del XI COMUNITÀ MONTANA mediante la formulazione di un parere motivato, secondo gli stessi criteri e modalità in base ai quali fu valutata l'ammissibilità a contributo del progetto originario. Qualora sorgano maggiori oneri eccedenti la spesa massima inizialmente ammessa a contributo, essi dovranno essere direttamente ed esplicitamente assunti dal soggetto richiedente. La XI COMUNITÀ MONTANA, pur approvando il progetto di variante in via tecnica, concederà il contributo comunque entro i limiti della spesa massima ammissibile già prevista/approvata. Conseguentemente è escluso che attraverso l'utilizzo dell'istituto della variante, i beneficiari ottengano l'ammissione agli incentivi di opere od iniziative che, in sede di esame del progetto originario, furono ritenute inammissibili, oppure che contrastino con le finalità indicate nelle azioni di riferimento, ovvero che realizzino modifiche sostanziali agli indirizzi già approvati oppure che pervengano ad una nuova valutazione estimativa di costi unitari già indicati. Potranno essere autorizzate variazioni in diminuzione delle opere o delle iniziative unicamente quando il Beneficiario dimostri che restino inalterati gli obiettivi che s'intendevano perseguire con il progetto iniziale e che detta variazione complessivamente non incida sulla funzionalità dell'opera e/o sulla valenza dell'iniziativa ammessa a finanziamento.
13. Nel caso di diniego di approvazione di variante la convenzione non subisce automaticamente proroga ed il soggetto Beneficiario resta comunque vincolato alla realizzazione del progetto originario così come approvato.
14. Il Beneficiario si obbliga a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, specie in ordine alla mancata od incompleta realizzazione di parte dell'intervento, fatta salva la dimostrazione che restino inalterati gli obiettivi che si intendevano perseguire con il progetto iniziale e che detta variazione complessivamente non incida sulla funzionalità dell'opera e/o sulla valenza dell'iniziativa ammessa a finanziamento. Qualora si verifichi che la realizzazione incompleta pregiudichi le finalità e gli obiettivi dell'intervento, il Beneficiario, oltre che incorrere nella revoca del finanziamento, è obbligato a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi, compresi quelli eventualmente causati alla XI COMUNITÀ MONTANA, in ordine alla mancata, difforme, parziale od incompleta realizzazione dell'intervento.

15. La XI COMUNITÀ MONTANA si riserva il diritto di esercitare, disporre ed ordinare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune anche senza preavviso, verifiche e controlli, ispezioni, accessi ai documenti, accessi ai siti oggetto di intervento, ecc. che ritenga necessari od anche soltanto utili; pertanto il Beneficiario è obbligato a consentire ed agevolare tutti i controlli che la XI COMUNITÀ MONTANA, nonché quelli disposti da Enti od organismi Regionali, Statali competenti, riterranno utili od opportuni, in ogni e qualsiasi fase di predisposizione, attuazione, collaudo e rendicontazione dell'iniziativa richiesta, pena la revoca del finanziamento;
16. La corresponsione del co-finanziamento avverrà secondo le procedure indicate nell'art. 12 del Bando;
17. Il Beneficiario è obbligato a trasmettere, entro tre mesi dalla data di avvio delle attività, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto dovranno trasmettere una relazione finale, relativa alla realizzazione complessiva delle attività in esso previste e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa, come indicate nel piano finanziario (art. 14 del Bando).
18. Alla XI COMUNITÀ MONTANA è riservato il potere di revocare il finanziamento nei seguenti casi:
  - qualora, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio motivato, la XI COMUNITÀ MONTANA stessa accerti o venga a conoscenza che le condizioni dichiarate nella domanda non corrispondano al vero, ovvero quando, anche in corso d'opera, vengano a decadere le condizioni indispensabili che hanno portato alla concessione del co-finanziamento;
  - il Beneficiario non si presenti per la stipula della convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del co-finanziamento;
  - il Beneficiario non avvii le opere e/o le iniziative entro un massimo di 60 giorni dalla stipula della convenzione, salvo grave e giustificato motivo;
  - qualora vengano realizzate iniziative difformi da quanto inizialmente previsto senza autorizzazione in variante, fatte salve lievi modifiche non autorizzate dalla XI COMUNITÀ MONTANA che comportino scostamenti tra i costi riferiti a ogni singola Macrovoce per non oltre il 10% dell'importo programmato per ciascuna di esse e fermo restando l'ammontare complessivo del costo totale preventivato per il progetto presentato (art. 15, comma 5 del Bando), purché rientranti entro le finalità del progetto iniziale.
  - qualora vengano violate le norme contenute nella presente Convenzione, nelle Norme Tecniche e nel Bando;
  - qualora l'iniziativa non venga completata, ultimata in tutte le sue parti ovvero quando la parziale realizzazione pregiudichi le finalità dell'intervento;
19. Nel caso di revoca del finanziamento la XI COMUNITÀ MONTANA disporrà, il recupero di eventuali somme corrisposte e non dovute, fatti salvi eventuali maggiori oneri per ogni spesa derivante o connessa alla revoca stessa e fatti salvi ogni eventuali ulteriori danni;
20. Resta convenuto che, indipendente da fatti imputabili al Beneficiario, è facoltà della XI COMUNITÀ MONTANA, scaduto il termine di durata della convenzione, di dichiararla chiusa agendo secondo il punto precedente e trattenendo altresì le somme residue non erogate;
21. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la XI COMUNITÀ MONTANA ed il soggetto Beneficiario dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa e pertanto il Beneficiario dovrà notificare al XI COMUNITÀ MONTANA motivata domanda sulla quale la XI COMUNITÀ MONTANA si esprimerà entro il termine di 90 giorni. Il Beneficiario non potrà, di

conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che la XI COMUNITÀ MONTANA abbia emesso la propria decisione o prima che sia decorso inutilmente il suddetto termine di 90 giorni per provvedervi.

22. È fatto obbligo al Beneficiario di evidenziare che il progetto è finanziato del Distretto dell'Economia Civile e Sociale della XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini" inserendo la seguente dicitura: **Iniziativa finanziata dal distretto dell'Economia Civile e Sociale della XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini"** congiuntamente ai **loghi ufficiali dell'Ente montano**, in tutti i seguenti casi:
- nella cartellonistica realizzata per l'attuazione del progetto (convegni, iniziative, conferenze stampa, ecc.);
  - per ogni e qualsiasi pubblicazione effettuata con i fondi di progetto;
  - per ogni atto, documento e qualsiasi attività di divulgazione d'iniziativa contenute nel progetto (manifesti, lettere, mailing, locandine, post, ecc.);
  - Per ogni attività di promozione e promo pubblicità prevista nel progetto;
  - Evidenziare su tutti gli strumenti di comunicazione l'acquisizione del titolo **"Comune per l'economia civile e sociale dei castelli romani e prenestini"** utilizzando il logo del Premio predisposto dalla Comunità Montana.
23. Qualora il Beneficiario in concorso con altri enti/associazioni/organismi e/o impegnati a diverso titolo nell'articolazione e nell'attuazione dell'iniziativa in questione o parte di essa, intenda pubblicare, su riviste nazionali ed internazionali i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Responsabili designati concorderanno con la Direzione comunitaria, i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque le parti sono tenute a citare il Distretto dell'Economia Civile e Sociale della XI Comunità Montana del Lazio "Castelli Romani e Prenestini", nel cui ambito è stata svolta l'attività (art. 19 del Bando).
24. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite anche in corso di realizzazione delle opere dalla Regione Lazio;
25. Le spese di bollo e di eventuale registrazione del presente atto sono a carico del Beneficiario. Ogni eventuale altra spesa, imposta o tassa non prevista resta parimenti a carico del Beneficiario.
26. Per l'accredito dei fondi il Beneficiario indica e seguenti coordinate bancarie:
- Banca:
- IBAN:
- Intestatario del C/C:

**IL BENEFICIARIO**  
**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
Sindaco \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA**  
**XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO**  
**"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"**

**Letto, firmato e sottoscritto in Rocca Priora, addì**